



COMUNE DI MONTELLA
Provincia di Avellino

Ordinanza, n° 97 del 23.12.2019

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE NEI CENTRI URBANI DEL TERRITORIO COMUNALE .

IL SINDACO

PREMESSO:

- che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

- che, ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivati alle persone, nell'utilizzo di simili prodotti;

- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi , pur sempre, di materiale esplodenti , che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici , anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

- che, il pericolo sussiste anche per la detonazione di detti materiali esplodenti che può provocare negli anziani, bambini ed animali stati di ansia e paura;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio e lo sparo di petardi, è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di bambini in tenera età e considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di adozione di appositi atti interdettivi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;

DATO ATTO pertanto di provvedere al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità pubblica che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili in zone affollate;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art. 13 di tale legge;

RITENUTO opportuno e necessario procedere in merito

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti con tingibili e urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTO lo statuto Comunale;

ORDINA

DI NON UTILIZZARE, per le motivazioni in premessa esplicitate, prodotti pirotecnici anche se di libera vendita, nei centri urbani del territorio comunale, per il periodo **dal 24/12/2019 al 6 gennaio 2020**.

INFORMA CHE

Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge n. 689 del 24/11/1981.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del Codice di procedura penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga:

- data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio On Line del comune sul sito Internet del Comune di Montella nonché ampia diffusione nei luoghi oggetto del presente divieto;
- trasmessa al Comando stazione Carabinieri di Montella e al Questore di Avellino ;
- a S.E. il Prefetto di Avellino

INCARICA

il Comando di Polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

Dalla Residenza Municipale, 23.12.2019

IL SINDACO
Doptt. Riziari Bulonopane

